COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 25 gennaio 2016

Proposta di deliberazione n. 696 del 10 dicembre 2015

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria – 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

Al momento della votazione risultano presenti/assenti i consiglieri:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
x		BATTISTELLA Luca	x		FIANO Rocco	x		PELLICANI Nicola
	x	BRUGNARO Luigi	x		FORMENTI Gianpaolo	x		ROGLIANI Francesca
x		CANTON Maika		x	GAVAGNIN Enrico	x		SAMBO Monica
x		CASARIN Barbara	x		GIACOMIN Giancarlo	x		SCANO Davide
	x	CASSON Felice	x		GIUSTO Giovanni	x		SCARPA Alessandro
x		CENTENARO Saverio		x	LA ROCCA Elena	x		SCARPA Renzo
x		COTENA Ciro	x		LAVINI Lorenza	x		SENNO Matteo
x		CROVATO Maurizio	x		LAZZARO Bruno		x	SERENA Ottavio
x		DAMIANO Ermelinda		x	LOCATELLI Marta	x		TOSI Silvana
	x	D'ANNA Paolino		x	ONISTO Deborah	x		VISENTIN Chiara
x		DE ROSSI Alessio	x		PEA Giorgia	x		VISMAN Sara
x		FACCINI Francesca	x		PELIZZATO Giovanni	Pres.	Ass.	
x		FERRAZZI Andrea	x		PELLEGRINI Paolo	29	8	

Presiede: **la Presidente Ermelinda Damiano**

Partecipa: **il Vice Segretario Generale Francesco Vergine**

Centro Doc
ME670
0813.01.2.0.00.1 - ME670
strumento
Variante n. 6 al Piano degli Interventi ai sens
elaborato
Delibere
fase / rev
approvazio / 0
documento
DCC n. 5 del 25/01/2016
comune di venezia - urbanistica - centro documentazione

ORIGINALE

Seduta del 25 dicembre 2016

N. 5 = Variante n. 6 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai criteri di pianificazione della L.R. 50/2012 e relativo regolamento attuativo.
Presa d'atto di non pervenute osservazioni e contestuale approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e dell'Assessore al Commercio

"omissis"

Premesso che

- il Comune di Venezia è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. del 17.12.1962;
- il Comune è inoltre dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), approvato in data 30.09.2014 con la sottoscrizione, da parte del Comune e della Provincia di Venezia, del verbale della Conferenza di Servizi decisoria convocata ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11. L'approvazione del P.A.T., ai sensi dell'art. 15, comma 6, della citata L.R. 11/2004, è stata ratificata dalla Provincia di Venezia con delibera di Giunta Provinciale n. 128 del 10.10.2014, pubblicata sul B.U.R.V. n. 105 del 31.10.2014, a cura della Provincia di Venezia;
- il P.A.T., ai sensi dell'art. 15, comma 7 della richiamata L.R. 11/2004, è divenuto efficace dal 15.11.2014 e il vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 48, c. 5 bis della medesima L.R. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili;
- con delibera del 5 Dicembre 2014, n. 98, il Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, ha, tra l'altro, definito le fasi relative all'attività di pianificazione urbanistica a livello operativo dell'Amministrazione Comunale, a seguito dell'approvazione del P.A.T., individuando, ai sensi del comma 1° dell'articolo 18 della L.R. 11/2004, una prima fase, rivolta all'operatività della presente Amministrazione Comunale, volta alla risoluzione di problemi di carattere settorialmente e/o territorialmente parziale, tra i quali anche quelli volti alla razionalizzazione, semplificazione e aggiornamento tecnico dell'apparato grafico, della zonizzazione e regolamentare della strumentazione urbanistica generale comunale;

Premesso inoltre che

- la nuova Legge Regionale del 28.12.2012 n. 50 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*", all'art. 30 ha abrogato la precedente Legge Regionale del 13 agosto 2004 n. 15 "*Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto*", definendo i criteri generali per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio e nuovi indirizzi insediativi per lo sviluppo della rete distributiva con un ruolo di primaria importanza per tale funzione, all'interno dei Centri Storici e dei Centri Urbani;

- la citata L.R. 50/2012 prevede meccanismi di semplificazione per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita, al fine di favorire il recupero del ruolo di "centralità" del territorio in virtù della funzione socialmente aggregante delle destinazioni commerciali, finalizzate alla riqualificazione urbanistica e all'animazione economica e sociale, attraverso la cooperazione tra soggetti pubblici e privati. L'art. 21 "Requisiti urbanistici ed edilizi" della medesima legge, al comma 1°, dispone che: *"Le medie strutture con superfici di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico"*;
- con delibera di Giunta Regionale del Veneto del 18.06.2013 n. 1047, è stato approvato il Regolamento Regionale n. 1, avente per oggetto "*Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50*", che ha consentito la piena applicazione delle disposizioni introdotte con la nuova legge, attraverso i criteri per l'individuazione, da parte degli strumenti di pianificazione urbanistica, delle aree idonee all'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita;
- la medesima L.R. 50/2012 stabilisce:
  - all'art. 4 comma 3, così come modificato dall'art. 17 della Legge Regionale n. 32 del 29.11.2013, che *"Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre un anno dalla data della sua pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è consentita l'individuazione di nuove aree o l'ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata l'autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto."*;
  - all'art. 18 che le procedure relative alle medie strutture con superfici di vendita non superiori a 1.500 metri quadrati siano soggette SCIA, mentre quelle relative alle medie strutture di vendita con superficie superiore a 1.500 metri quadrati siano soggette a regime autorizzatorio da parte del SUAP;

Considerato che le politiche e gli indirizzi per lo sviluppo dell'attività commerciale delineate dalla L.R. 50/2012 trovano stretta attinenza con gli indirizzi espressi dal P.A.T. vigente, che, in particolare prevedono di *"(...) completare il processo di riordino urbanistico attivato nel settore delle medie e grandi strutture di vendita non solo con la programmazione (...), ma anche con la rivitalizzazione dei centri storici attraverso interventi di marketing urbano mirato alla specializzazione qualitativa e all'allargamento qualificato delle zone pedonali. E' infatti necessario riequilibrare i rapporti con le aree centrali, soprattutto in Terraferma, affinché i centri commerciali, (...) entrando in competizione con i centri urbani, non ne determinino una dequalificazione funzionale, con particolare attenzione al centro storico di Mestre e di Marghera"*;

Rilevato che

- in applicazione della previgente Legge Regionale in materia di commercio n. 15/2004, il Comune di Venezia ha provveduto alla ricognizione e alla successiva individuazione, mediante apposita Variante al Piano Regolatore Generale di n. 6 parchi commerciali, secondo i criteri e le morfologie previsti dalla predetta Legge

Regionale nonché dalla D.G.R.V. n. 670 del 05/03/2005, con i seguenti atti:

- Delibera di Giunta Comunale n. 490 del 08.10.2005 "*Approvazione del provvedimento ricognitivo ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale n. 15/2004, volto a verificare l'esistenza, nell'ambito del territorio comunale, di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco commerciale*";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 02.04.2007 "*Variante parziale al PRG (Art. 50, comma 4, lett. L della LR n. 61/1985) – Integrazione art. 80 delle N.T.S.A. della VPRG della Terraferma per l'individuazione dei Parchi Commerciali*";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 30.07.2007 "*Variante parziale al P.R.G. (art. 50, comma 4°, lett. L della L.R. n. 61/1985) – Integrazione art. 80 delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma per l'individuazione dei Parchi Commerciali – Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione*";

Dato atto che

- le disposizioni contenute all'articolo 6, comma 1, del citato Regolamento Regionale n. 1/2013, prevedono, in tema di Parchi Commerciali, una modalità di individuazione degli stessi diversa rispetto a quella a suo tempo prevista dalla L.R. 15/2004 e dalla relativa D.G.R.V. n. 670 del 05/03/2005, stabilendo, tra l'altro, che gli esercizi commerciali, ubicati esclusivamente nelle zone produttive come individuate dallo strumento urbanistico comunale, devono essere collocati ciascuno all'interno di strutture edilizie distinte a prevalente destinazione commerciale ubicate nel medesimo contesto localizzativo e dotate di un sistema di accessibilità comune, diretto o indiretto, alla viabilità pubblica, nel quale confluisce il traffico generato dal complesso di esercizi. Alla luce della vigente regolamentazione regionale, non costituisce pertanto Parco Commerciale l'aggregazione di esercizi commerciali ubicati all'interno di strutture edilizie distinte e adiacenti, aventi ciascuna il proprio accesso diretto alla viabilità pubblica;
- alcuni proprietari di immobili attualmente ricompresi nel perimetro dei parchi commerciali, ma aventi accesso diretto dalla pubblica via, hanno evidenziato tali aspetti al Comune, anche mediante formali istanze, invocando l'intervenuta abrogazione della L.R. n. 15/2004 nonché i diversi requisiti attualmente richiesti per l'inclusione nel parco commerciale e lamentando, inoltre, un serio danno economico derivante dall'impossibilità di attivare in detti locali, ed in regime semplificato di SCIA, esercizi di vendita al dettaglio di vicinato o medie strutture aventi superfici di vendita non superiori a mq. 1500;
- la procedura autorizzatoria per detti locali (ampliamento dimensionale di Parco Commerciale) risulterebbe anacronistica poiché la Conferenza di Servizi, di cui all'articolo 19, comma 1, L.R. 50/2012, sarebbe chiamata a decidere sull'autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio in un locale avente caratteristiche diverse (ad esempio accesso diretto dalla pubblica via) rispetto a quelle richieste dalla vigente normativa (accesso indiretto);
- il Settore comunale Commercio, a tale riguardo, con nota prot. n. 2013/533764 del 06/12/2013, ha chiesto alla Regione del Veneto – Direzione regionale per il Commercio, un parere in merito all'eventuale riverbero della più recente previsione (L.R. n. 50/2012 e Regolamento regionale n. 1/2013) su quegli immobili nonché quegli esercizi di vendita al dettaglio attualmente ricompresi nel perimetro di un parco commerciale ma dotati di accesso diretto dalla viabilità pubblica e, in

particolare, se tale riverbero debba ritenersi operante in via automatica o necessiti di apposito provvedimento di Variante urbanistica;

- la competente Direzione Regionale si è espressa con parere prot. n. 562605 del 23/12/2013 (acquisito al protocollo del Comune di Venezia con il n. 2013/559988 del 24/12/2013 e depositato agli atti), precisando che "*in caso di istanze di autorizzazione commerciale o S.C.I.A. che determinano per l'effetto un ampliamento di un parco commerciale individuato ai sensi della previgente normativa, in quanto le relative strutture di vendita si collocano all'interno del parco commerciale esistente, trova comunque applicazione la procedura di conferenza di servizi di cui all'art. 19, comma 5 della medesima legge regionale n. 50 del 2012, nonché la valutazione integrata degli impatti di cui all'articolo 4 del citato regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013. Una diversa interpretazione che si fondi sulla nuova definizione di parco commerciale, applicata al caso di specie, non si pone in coerenza con la generale finalità di salvaguardia della sostenibilità territoriale del sistema commerciale perseguita dal legislatore regionale; detta finalità, ad avviso della scrivente Direzione, in tanto appare maggiormente perseguibile in quanto sia assicurato un adeguato controllo pubblico sullo sviluppo delle attività commerciali ubicate all'interno del medesimo contesto localizzativo, e a maggior ragione nell'odierna ipotesi in cui tale contesto localizzativo risulta qualificato come parco commerciale ai sensi della previgente normativa regionale.*";
- alla luce della sopra richiamata risposta della Regione, non è pertanto possibile ritenere operante, in via automatica, l'esclusione dal perimetro del parco commerciale di quegli immobili nonché di quegli esercizi di vendita al dettaglio attualmente ricompresi nel perimetro del parco stesso, ma dotati di accesso diretto dalla viabilità pubblica;
- le verifiche effettuate dalle Direzioni competenti comunali in merito ai nuovi criteri di determinazione dei parchi commerciali hanno prodotto nuove perimetrazioni dei parchi commerciali denominati "AEV Terraglio 1", "AEV Terraglio 2" e "AEV Terraglio 3", così come riportate nella Tavola di Progetto "*Individuazione aree per l'insediamento di Medie, Grandi strutture di Vendita e Parchi Commerciali*", allegata alla deliberazione n. 79 del 14.05.2015 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, registrando il venir meno dei parchi commerciali denominati "Via Torino", "Via Brunacci" e "Ca' Emiliani";

Dato atto inoltre che

- in attuazione dell'articolo 2, comma 6 del Regolamento Regionale n. 1/2013, il Comune di Venezia, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 707 del 20.12.2013, ha provveduto, nel termine previsto, ad individuare:
  - il "Centro Urbano", avente le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m) della L. R. n. 50/2012;
  - le "Aree Degradate da Riqualificare" aventi una o più delle caratteristiche di degrado individuate dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale (degrado edilizio, degrado urbanistico, degrado socio - economico);
- l'individuazione del "Centro Urbano" e delle "Aree Degradate da riqualificare" sono elementi essenziali per l'utilizzo del criterio dell'approccio sequenziale espressamente previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 2 dello stesso Regolamento n. 1/2013, ai fini dell'eventuale individuazione di nuove aree per l'insediamento di medie strutture con superficie di vendita superiore a 1500 mq e delle grandi strutture di vendita;

- in attuazione dell'articolo 18, comma 5 della Legge Regionale n. 50/2012, il Comune di Venezia con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 07.03.2014, ha approvato la disciplina dei procedimenti relativi alle medie strutture di vendita;

Considerato che

- la completa attuazione delle disposizioni della L.R. 50/2012 e della messa a regime di tutte le condizioni necessarie a produrre gli effetti di riqualificazione e rigenerazione urbana promossi dalla stessa L.R., comporta un necessario adeguamento della strumentazione urbanistica generale ad integrazione delle sopra descritte determinazioni già assunte dall'Amministrazione Comunale;
- tale adeguamento si configura come Variante al vigente P.R.G. che, ai sensi dell'art. 48, c. 5 bis della medesima L.R. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili, risultando coerente con gli indirizzi del PAT vigente e non comportando pertanto alcuna variante a tale strumento urbanistico;

Rilevato che

- l'articolo 8.2 delle Norme Tecniche Generali di Attuazione (N.T.G.A.) degli strumenti urbanistici vigenti per gli ambiti di Terraferma, dell'Isola del Lido, delle Isole di S. Erasmo e Vignole e dell'Isola di Pellestrina e l'articolo 7.2 nelle N.T.G.A. del vigente Piano per la Laguna e Isole Minori, nell'ambito della definizione della destinazione residenziale ed in particolare delle funzioni complementari alla stessa, contiene uno specifico contingentamento riferito alla dimensione massima degli insediamenti commerciali liberamente realizzabili, derivante dai limiti già imposti dalla normativa regionale precedente alla LR n. 50/2012;
- tale contingentamento, superato dalla novellata legislazione regionale, rende di fatto non applicabile il nuovo regime previsto dall'art. 21 c. 1° della LR 50/2012, che individua il limite massimo di libero insediamento delle strutture commerciali in mq. 1500 di superficie di vendita. Il mantenimento dei limiti prescritti dal vigente art. 8.2 risulta contrario al principio di liberalizzazione che sta alla base degli obiettivi di riqualificazione e rigenerazione territoriale insiti nella vigente normativa regionale in materia di commercio;

Ritenuto pertanto che

- l'Amministrazione Comunale, riconoscendo la necessità di adeguare l'apparato normativo del P.R.G. vigente, al fine di renderlo pienamente compatibile con quello regionale definito dalla più volte richiamata L.R. n. 50/2012, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 14 maggio 2015, n. 79, ha adottato la presente Variante n. 6 al Piano degli interventi. Detta deliberazione contiene i seguenti elaborati:
  - *Relazione (elaborato illustrativo) ed elaborati grafici a essa allegati, denominati:*
  - *Tav. 1 (elaborato di analisi) Individuazione Centro Urbano – Stralcio Allegato A del. C.C. n. 707 del 20.12.2013 – Scala 1:13.000;*
  - *Tav. 2 (elaborato di analisi) Individuazione Aree di degrado da riqualificare – Stralcio Allegato A del. C.C. n. 707 del 20.12.2013 – Scala 1:13.000;*
  - *Tav. 3 Comparazione tra insediabilità strutture Commerciali ai sensi L.R. 15/2004 e individuazione Centro Urbano e Aree di degrado – Stato di Fatto – Scala 1:17.000;*

- *Tav. 4 (elaborato di analisi) Comparazione tra insediabilità strutture Commerciali ai sensi L.R. 15/2004 (stato di fatto) e insediabilità ai sensi L.R. 50/2012 (stato di progetto) – Scala 1:13.000;*
- *Allegato "A" Modifiche normative (elaborato prescrittivo);*
- *Tavola di progetto - allegata all'art. 80 delle N.T.S.A. per l'ambito di Terraferma (elaborato prescrittivo): Individuazione aree per l'insediamento di Medie, Grandi strutture di Vendita e Parchi Commerciali;*

- detto adeguamento normativo si attua attraverso le variazioni normative dell'articolo 8.2 delle Norme Tecniche Generali di Attuazione (N.T.G.A.) degli strumenti urbanistici vigenti per gli ambiti di Terraferma, dell'Isola del Lido, delle Isole di S. Erasmo e Vignole e dell'Isola di Pellestrina, dell'articolo 7.2 nelle N.T.G.A. del vigente Piano per la Laguna e Isole Minori nonché dell'articolo 80 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione (N.T.S.A.) della Variante per la Terraferma, sostituendo gli attuali testi vigenti con quanto riportato nel fascicolo denominato "Modifiche normative", unito alla deliberazione n. 79/2015 sopra citata, come allegato "A";

Ritenuto quindi necessario adeguare gli strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale, come previsto dall'art. 4 comma 3 della L.R. 50/2012 citato in premessa, prevedendo:

- la revisione delle aree nelle quali poter consentire l'insediamento/trasferimento di medie strutture di vendita superiori a mq. 1500 e/o grandi strutture di vendita, in linea con gli indirizzi di sviluppo definiti dalla normativa regionale in questione;
- la revisione degli strumenti urbanistici e territoriali per adeguare i limiti dimensionali degli stessi alla possibilità di insediamento delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati in tutto il territorio comunale;
- la revisione della perimetrazione dei parchi commerciali, alla luce dei nuovi criteri, al fine di garantire la massima flessibilità di modifica alle imprese che si trovano ivi collocate;

Rilevato ancora che non sia necessario procedere ad adeguamenti normativi delle seguenti strumentazioni urbanistiche, in quanto:

- la normativa riferita alla Città Antica, all'Isola di Murano, alle Isole di Burano, Mazzorbo, Torcello, al Centro Storico di Mestre e ai Centri Storici minori della Terraferma, regola territori interamente classificati zone territoriali omogenee ZTO "A"(Centri Storici), dove l'attività commerciale è stata liberalizzata dalla L.R. 50/2012. Per tali ambiti le rispettive norme di attuazione prevedono, inoltre, precise disposizioni per gli interventi ammissibili e gli usi in essi compatibili;
- la normativa riferita all'area significativa della Città Giardino di Marghera opera con le medesime modalità metodologiche della ZTO "A";
- la normativa dell'area significativa di Campalto fa esplicito riferimento nelle Norme Tecniche Generali di Attuazione (N.T.G.A.) per la Terraferma;
- la normativa dell'area significativa di Villabona a Marghera e dell'area di Porto Marghera non contengono limiti numerici di contingentamento riferiti alle destinazione commerciale;

Considerato che

- nel Piano di Assetto del Territorio sono state indicate le direttive per le grandi strutture di vendita e che dette azioni sono disciplinate dall'art. 50 delle proprie Norme Tecniche, prevedendo che il Piano degli Interventi individui la localizzazione di tali strutture, tenendo principalmente conto della necessità di mantenere, nei centri urbani, attività commerciali come elemento di valorizzazione socio-economica degli stessi;
- le scelte del presente provvedimento si concretizzano nella piena applicazione delle direttive del PAT, in quanto valorizzano i Centri Storici e i Centri Urbani, ai fini dell'insediamento delle attività commerciali, e, pur confermando le scelte delle precedenti Amministrazioni, non prevedono alcun nuovo insediamento, con caratteristiche di media o grande strutture di vendita o parco commerciale, al di fuori del Centro Urbano;

Ritenuto infine che

- il presente provvedimento di Variante al P.I. debba essere introdotto nello strumento urbanistico generale comunale attraverso le procedure di cui ai commi dal 3 al 6 dell'art. 18 della L.R. 11/2004;
- il contenuto del presente provvedimento corrisponda ai caratteri di aggiornamento tecnico dell'apparato regolamentare della strumentazione urbanistica generale comunale, richiamati dalla citata Delibera Commissariale del 5 Dicembre 2014, n. 98;

Atteso che

- in data 31 marzo 2015 con nota PEC Prot. n. 0137919 è stata trasmessa al Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto - presso la Regione del Veneto e al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, a mezzo Posta Elettronica Certificata, l'asseverazione della non necessità della redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica. In data 17 maggio 2015, con nota Prot. n. 192764, il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto - ha espresso parere favorevole con prescrizioni tecniche a detta asseverazione, ai sensi della DGR n. 2948/09;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della L.R. 11/2004 la fase di adozione del presente provvedimento è stata preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione contestualmente alla presentazione del provvedimento stesso alle Municipalità, che non ha comportato la presentazione di alcun contributo in merito;
- è stata effettuata la pubblicità preventiva degli atti di governo del territorio ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- tutti gli atti relativi alla presente Variante sono stati depositati in libera visione al pubblico presso l'Assessorato all'Urbanistica nel periodo dal 05.06.2015 al 05.07.2015 e nei successivi 30 giorni di pubblicazione del provvedimento, quindi entro il giorno 04.08.2015 non è pervenuta alcuna osservazione, né sono pervenute osservazioni fino alla data di protocollo del presente provvedimento;
- con nota prot. n. 6687 del 08.01.2016 la Direzione Sviluppo del Territorio ha comunicato alle Municipalità di Venezia/Murano/Burano, Lido/Pellestrina, Mestre/Carpenedo, Marghera, Favaro Veneto e Chirignago/Zelarino, che a seguito

della pubblicazione della presente delibera non sono pervenute osservazioni e di conseguenza nessuna modifica è stata apportata alla documentazione di Variante al P.I. già trasmessa alle richiamate Municipalità in sede di adozione del presente provvedimento;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Dirigente del Settore dell'Urbanistica Terraferma della Direzione Sviluppo del Territorio, del Direttore della Direzione Commercio e Attività Produttive e di regolarità contabile, espresso dal Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto che la V^a^ e IX^a^ Commissione Consiliare nella seduta congiunta del 21 gennaio 2016 hanno chiesto la discussione in Consigli comunale;

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Consiglieri presenti: 29 - votanti: 22

Favorevoli: 20 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, De Rossi, Formenti, Giacomin, Giusto, Lavini, Pea, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Scarpa R., Senno, Tosi, Visentin)

Contrari: 2 (Scano, Visman)

Astenuti: 7 (Faccini, Ferrazzi, Fiano, Lazzaro, Pelizzato, Pellicani, Sambo)

DELIBERA

1. di prendere atto che non sono pervenute osservazioni alla Variante n. 6 al Piano degli Interventi, specificata in oggetto, adottata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 79 del 14.05.2015;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, la Variante n. 6 al Piano degli Interventi, costituita dalla documentazione richiamata nelle premesse e già allegata alla deliberazione n. 79/2015 di cui al punto precedente;

3. di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio di esperire tutte le procedure per la prosecuzione dell'iter amministrativo del presente provvedimento e di provvedere all'aggiornamento della strumentazione urbanistica vigente.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Successivamente su proposta della Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

a voti favorevoli unanimi (30) espressi col sistema di votazione elettronico

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (TUEL).

(Proposta di deliberazione n. 696 del 10 dicembre 2015)

CITTÀ DI VENEZIA - Segretariato Generale - COMUNE DI VENEZIA

CITTA' DI VENEZIA

PER COPIA CONFORME

CITTA' DI VENEZIA - Segreteria Comune

Direzione Commercio e Attività Produttive

PROT. N. 2015/566738
DEL 11/12/2015

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale per oggetto:

Variante n. 6 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai criteri di pianificazione della L.R. 50/2012 e relativo regolamento attuativo. Presa d'atto di non pervenute osservazioni e contestuale approvazione.

P.D. n. 696/2015

Parere ai sensi art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

Vista l'istruttoria, si esprime parere di regolarità per quanto di competenza sulla deliberazione indicata in oggetto.

IL DIRETTORE
Alessandro Martinini

CITTA' DI VENEZIA

Direzione Sviluppo del Territorio
Settore dell'Urbanistica Terraferma

PER COPIA CONFORME

CITTA' DI VENEZIA - Segretariato Generale - COMUNE DI VENEZIA

Protocollo Generale n. ..... del .....

Oggetto: **Variante n. 6 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai criteri di pianificazione della L.R. 50/2012 e relativo regolamento attuativo.**
Presa d'atto di non pervenute osservazioni e contestuale approvazione.

Parere di regolarità tecnica
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267

Vista l'istruttoria, si esprime parere di regolarità, per quanto di competenza, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Direzione Sviluppo del Territorio
-5 OTT 2015
PG 444918

Il Dirigente del
Settore dell'Urbanistica Terraferma
arch. Luca Barison

CITTA' DI
VENEZIA

PER COPIA CONFORME

CITTA' DI VENEZIA - Segreteria - COMUNE DI VENEZIA - Segreteria

DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale all'oggetto:

Variante n. 6 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai criteri di pianificazione della L.R. 50/2012 e relativo regolamento attuativo. Presa d'atto di non pervenute osservazioni e contestuale approvazione.

Proposta di deliberazione 2015/696

Venezia, 14/12/15

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile;
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,TUEL, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL DIRETTORE
DR. PIERO DEI ROSSI

PG/2015/569574

Presiede: **la Presidente Ermelinda Damiano**

Partecipa: **il Vice Segretario Generale Francesco Vergine**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 01 FEB. 2016

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL 12 FEB. 2016

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione

Sviluppo del Territorio, Dir Commercio e Attività Produttive

Venezia, 17 FEB. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE